



RSPP



Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente materiali su temi ergonomici e di prevenzione dei rischi e danni da lavoro, oltre una rassegna stampa di materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati alla materia.

ILVA di Taranto: Inchiesta per disastro Ambientale.

Nella vicenda dell'Ilva, come ci è stata presentata dai media, c'è una anomalia: la presunta alternativa tra il diritto al lavoro ed il diritto alla salute. Due diritti irrinunciabili, non si può chiedere di schierarsi o con gli operai nella difesa della fabbrica o con i cittadini di Taranto nella difesa della loro salute; noi ci schieriamo con gli operai che debbono avere un lavoro che tuteli la propria salute dentro e fuori della fabbrica, delle loro famiglie, dei loro concittadini.

E' anomalo anche che la soluzione di problemi di questa rilevanza venga rimossa, si trascini per decenni, salvo accorgersene quando la magistratura che DEVE intervenire, minaccia di applicare le leggi alle quali deve attenersi.

Rilevata questa anomalia ci saremmo aspettati di trovare informazioni per rispondere alle molte domande che questa vicenda propone: quale è stata la valutazione dei rischi prodotti per i lavoratori e l'ambiente circostante? Come sono stati gestiti i programmi di miglioramento? Che ruolo nella valutazione hanno avuto le organizzazioni sindacali? Sono stati ascoltati e coinvolti i lavoratori e la popolazione interessata? Gli amministratori pubblici hanno chiesto conto di quello che si faceva? Come è cresciuta la città intorno alla fabbrica?

Conoscere la risposta a queste domande aiuterebbe a capire la vicenda e le responsabilità, per non commettere nuovamente gli errori del passato.

[Il sito web dell'azienda](#) ci presenta la propria gestione della sicurezza e della salvaguardia ambientale mettendo in risalto gli investimenti di ammodernamento tecnologico degli impianti per limitare al massimo l'impatto ambientale delle attività di produzione e rendere i processi più sicuri; "tutti gli interventi di miglioramento dell'impatto ambientale effettuati a partire dal 2004 sono stati realizzati in attuazione di intese stipulate con le autorità territoriali". Nel sito si descrive anche il Sistema di Gestione Ambientale integrato, nato e strutturato per assicurare un approccio corretto alle tematiche ambientali e un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; che ha ottenuto anche la certificazione di conformità

con la norma UNI EN ISO 14001. Ovviamente troviamo anche la certificazione del modello adottato di gestione della sicurezza sul lavoro secondo il British Standard OHSAS:2007 e le linee guida UNI-INAIL.

Nonostante questa lusinghiera presentazione leggiamo dalla [perizia epidemiologica richiesta dalla magistratura](#) alcune risposte che i tecnici incaricati ci forniscono:

..."se dallo stabilimento ILVA S.p.A. Si diffondono gas, vapori, sostanze aeriformi e sostanze solide (polveri ecc.), contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di Taranto ..." la risposta è affermativa.

... "se i livelli di Diossina e PCB rinvenuti negli animali abbattuti, appartenenti alle persone offese indicate nell'ordinanza ... e se i livelli di Diossina e PCB accertati nei terreni circostanti l'area industriale di Taranto, siano riconducibili alle emissioni di fumi e polveri dello stabilimento ILVA di Taranto" la risposta è affermativa.

... "se all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto siano osservate tutte le misure idonee ad evitare la dispersione incontrollata di fumi e polveri nocive alla salute dei lavoratori e di terzi" la risposta è negativa.

Da queste risposte occorre partire per qualsiasi ragionamento, poi la magistratura avrà tutto il tempo per portare avanti il processo contro gli eventuali responsabili del "disastro" prodotto, nell'attesa non si può chiedere ai lavoratori e alla popolazione di ascoltare l'ipocrita garantismo di chi sembra proporre di dover attendere il terzo grado di giudizio prima di poter esprimere un giudizio e magari di pretendere misure di protezione e prevenzione. La proprietà potrà decidere di collaborare con gli organi tecnici e di investire in sicurezza piuttosto che essere tentata dal gioco delle controperizie, della politica della produzione di carte scambiando la forma per sostanza e del rinvio degli investimenti. I lavoratori, la popolazione interessata e i loro rappresentanti debbono prendere in mano il loro destino e non delegare la soluzione alla magistratura che comunque continuerà a fare ciò che la legge gli impone. La soluzione dovrà essere cercata con i lavoratori e la popolazione o non sarà una soluzione.

Paolo Gentile

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20122001](#)

On line la newsletter n.6/2012 di "Sicurezza e Prevenzione" dedicata alla Campagna nazionale a sostegno del piano di prevenzione delle malattie professionali.

Da www.ispesl.it

[Rep. n. 20122002](#)

Malattie professionali: Quinto Rapporto MAL.PROF.

Da olympus.uniurb.it

[Rep. n. 20122003](#)

I Working Papers Olympus n.13: Brevi note sulle competenze delle Regioni in tema di disciplina della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Di Paolo Pascucci.

Da www.dplmodena.it

[Rep. n. 20122004](#)

Circolare del Ministero del Lavoro relativa ai lavoratori autonomi in edilizia.

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20122005](#)

Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente: La Buona Pratica di Casole d'Elsa per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20122006](#)

Circolare MLPS n. 15 del 27 giugno 2012 sui DPI per la protezione delle vie respiratorie.

Vedi anche il documento tecnico ["Tavolo permanente sulla gestione dei rischi igienico ambientali, mediante l'indirizzo tecnico dell'ISPEL"](#)

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20122007](#)

Tutela lavoratrici madri, linee indirizzo del Ministero del Lavoro.

A cura dall'Isp. Mara Bognolo della DRL di Venezia

Da www.preventionandresearch.com

[Rep. n. 20122008](#)

Radon indoor: un rischio reale di F. Maiuri (Tecnologo CNR-ITC)

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20122009](#)

Linee guida approvate Conferenza Stato-Regioni 25 luglio 2012 sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP (art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008), ad interpretazione degli Accordi Stato-Regioni approvati il 21.12.2011. Vedi anche anche ns. [Rep. n. 20121306](#) e [Allegato alla bozza accordo stato regioni](#) pubblicati sul n.13/2012 di RSPP.

Da olympus.uniurb.it

[Rep. n. 20122010](#)

D.lgs. 22 giugno 2012, n. 113 - Attuazione della dir.2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato az. europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie

Da olympus.uniurb.it

[Rep. n. 20122011](#)

Decreto 9 luglio 2012 - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'art. 40 del dlgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nuovi contenuti degli [allegati 3A e 3B](#) del D. Lgs. n. 81/2008 e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 dello stesso D. Lgs.

NOTE E AVVERTENZE

[a cura di Paolo Gentile](#)

Proseguiamo l'analisi della dispensa sull'ambiente di lavoro, pubblicata dalla FLM e curata da Ivar Oddone e Gastone Marri, un documento che ha rappresentato per i lavoratori e le organizzazioni sindacali un punto fermo nel perseguire gli obiettivi di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro a partire dagli anni 70.



[RSPP sostiene La campagna «Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi»](#)

I fattori del III gruppo

La fatica fisica incide notevolmente nel determinare gli effetti nocivi dovuti all'inalazione di sostanze del secondo gruppo: la quantità di aria respirata è direttamente proporzionale al fabbisogno di ossigeno e quindi alla fatica fisica che il lavoro comporta; ad una maggiore quantità di aria respirata corrisponde ovviamente una maggiore quantità di sostanza tossica introdotta nei polmoni. Un lavoratore in condizione di lavoro normali può introdurre nei propri polmoni, ogni minuto dieci litri d'aria contenente le sostanze nocive presenti in quell'ambiente in quantità determinate dalla concentrazione delle sostanze stesse; un secondo lavoratore nello stesso ambiente sottoposto ad un lavoro molto più faticoso può introdurre nei propri polmoni, ogni minuto fino a cento litri di aria contenenti quelle stesse sostanze nocive. Il secondo lavoratore, sottoposto ad un lavoro pesante, introdurrà nei polmoni ogni giorno una quantità di sostanze nocive dieci volte maggiore del primo; con un rischio maggiore di sviluppare una malattia che comparirà ed evolverà molto più velocemente che nel primo caso. E' necessario quindi che i valori di M.A.C. vengano ridotti proporzionalmente all'aumentare della fatica fisica richiesta e quindi della quantità di aria ventilata.

La fatica si può calcolare in maniera oggettiva attraverso il consumo in calorie. Un operaio che consuma circa tre calorie al minuto, consumerà 180 calorie per un ora di lavoro, e 1440 calorie per otto ore di lavoro. Il limite massimo (M.A.C.) è stato valutato, con differenze tra diversi fisiologi, sulle 1500/2000 calorie giornaliere, valori che nella contrattazione possono essere utilizzati come elemento di riferimento: ad es. se assumiamo come M.A.C. 1500 calorie al giorno, un lavoratore che consumi meno di 1500 calorie di energia, avrà un pronto recupero della fatica giornaliera, che può essere quindi considerata fisiologica. Se il lavoratore ha un dispendio di energia di cinque calorie al minuto, avrà un consumo di 2400 calorie per otto ore di lavoro; se il dispendio di energia sale ad otto calorie e mezzo al minuto avremo il suo consumo giornaliero che salirà a 4080 calorie, ancora se il dispendio arriva a sedici calorie al minuto il consumo giornaliero salirà a 7680 calorie. Alla fatica oggettivamente misurabile in calorie spese nell'eseguire il lavoro, si deve sommare la fatica soggettiva legata agli altri fattori ambientali ed in particolare quelli del quarto gruppo (partecipazione affettiva ed intellettuale al lavoro). Ai livelli ipotizzati negli esempi superiori alle 1500 calorie si determinano sicuramente effetti nocivi: la fatica diventa patologica, aumenta il rischio di infortuni e di malattie aspecifiche. E' importante sottolineare il concetto che la fatica fisica influisce negativamente sull'azione di tutti gli altri gruppi di fattori nocivi.

I fattori del IV gruppo

Nel descrivere gli effetti dell'esposizione ai fattori di nocività del IV gruppo, gli autori della "Dispensa" anticipano i temi dello stress lavoro-correlato e del burn out destinati a divenire argomenti centrali nelle moderne organizzazioni del lavoro.

Quando il lavoro è caratterizzato dal ripetersi di operazioni semplici e sempre uguali (es. il lavoro alla catena di montaggio, lavori parcellizzati, ecc.) si determina un effetto stancante, di "monotonia", il lavoro diviene privo di interesse e genera noia con tutti gli effetti psico-sociali e di mancanza di prospettiva: un lavoro svuotato di interesse che continuerà per mesi, per anni, per tutta una vita lavorativa.

Lo scientific management aveva sancito la separazione del pensiero dalla esecuzione, la non partecipazione dell'individuo al suo lavoro: "il lavoratore non è pagato per pensare". Questa mancanza di condizioni che possono soddisfare le tendenze profonde della persona umana è uno degli aspetti dell'alienazione sul lavoro. Gli studi di psicologi e sociologi del lavoro hanno

dimostrato che cattive condizioni ambientali, lunghe ore di lavoro, pause mal distribuite, ritmi eccessivi, posizioni disagiati, sono tutti fattori che concorrono all'insorgere della così detta "fatica industriale" i cui fattori principali sono di ordine psico-sociale. L'adattamento individuale al lavoro si esprime in questi casi attraverso disturbi fisici o psichici. L'organizzazione scientifica del lavoro ha inaugurato l'era delle "malattie aspecifiche da adattamento", come conseguenza dello sforzo che l'organismo compie per adattarsi ad una situazione ambientale innaturale che viola ritmi biologici, fisici e psichici.

La rigida predeterminazione delle fasi lavorative contrasta con l'attitudine dell'uomo a finalizzare il proprio comportamento in una varietà di forme suggerite dalla propria capacità di apprendimento e di rendimento.

I ritmi di lavoro troppo elevati, provocano affaticamento e usura, i disturbi di ordine psicologico possono trasformarsi in disturbi organici, vere e proprie malattie:

- caratteristici della fase iniziale i disturbi della memoria e della attenzione che predispongono l'individuo alla possibilità di infortunio;
- seguiti da disturbi dell'umore, irritabilità;
- disturbi del ritmo del sonno.;
- disturbi somatici come cefalea, tachicardia, pirosi gastrica, disturbi di tipo colitico.

Quando il lavoro non prevede il riconoscimento delle capacità intellettuali genera insoddisfazione e frustrazione; il soggetto è facilmente depresso, i suoi rapporti sociali diventano difficili. Il lavoro parcellizzato comporta la contemporanea presenza di diversi "effetti stancanti": dalla monotonia alla ripetitività, alla frustrazione, ai ritmi eccessivi, alla eccessiva saturazione dei tempi con un incremento di "fatica industriale". Tra le esigenze umane del lavoro e quelle imposte dall'organizzazione del lavoro si può determinare una contraddizione, pagata con un alto costo psicofisico per il lavoratore, attraverso un processo di "accomodamento passivo".

Lo stato di ansia che caratterizza la condizione di lavoro di un numero crescente di lavoratori può essere legata:

- all'attesa, di fronte ad un quadro di controllo, del segnale di un guasto che comporta l'intervento su una serie complessa di comandi e decisioni che non permettono errori, in una sequenza accelerata, dopo ore e ore e giorni di snervante inattività;
- può essere generata dalla necessità di mantenere un ritmo elevato, al limite delle proprie possibilità, per raggiungere il rendimento di cottimo prefissato, con la costante preoccupazione del rimbrotto del caposquadra e della perdita del posto di lavoro;
- può derivare da mille cause diverse, come effetto di una condizione di lavoro che il lavoratore sente estranea e che rifiuta.

Quando il lavoro costringe ad assumere posizioni disagiati si possono verificare problemi di carattere fisico e/o di carattere psicologico.

Dal punto di vista dei problemi di carattere fisico vanno considerati gli effetti sulle articolazioni e sulla muscolatura interessata; il lavoro muscolare, di tipo statico, consiste nel contrarre un muscolo o un gruppo muscolare in modo continuo: in queste condizioni la fatica compare molto più rapidamente, se il problema si protrae nel tempo i muscoli e le articolazioni interessate possono andare incontro a malattie croniche come miositi ed artrosi.

Dal punto di vista delle conseguenze psicologiche, del dover assumere posizioni disagiati protratte nel tempo, queste agiscono alla stessa maniera degli altri effetti stancanti, con i quali in genere coesiste: ritmi di lavoro eccessivi, monotonia del lavoro parcellizzato, ansia, ecc..

La sinergia tra diversi effetti stancanti sono la causa fondamentale di quella che viene definita fatica industriale: si determina una diminuzione del rendimento lavorativo, e un aumento della fatica per mantenere la produttività; il riposo notturno diventa insufficiente a compensare la fatica giornaliera, la fatica residua si accumula, sino al punto di necessitare di brevi periodi di assenza dal lavoro per recuperare l'equilibrio fisico e psichico. Se tale condizione non si modifica compaiono disturbi nevrotici, ulcere gastroduodenali, coliti croniche e altre malattie specifiche (stress lavoro-correlato). Per stabilire i limiti di massima tollerabilità di questo gruppo di fattori nocivi è necessario ricorrere al giudizio del gruppo omogeneo interessato attraverso la validazione consensuale che diventa lo strumento scientifico fondamentale per misurare l'intensità e la sopportabilità di questi fattori.

Segue sul prossimo numero

Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)



Approfondendo... sul web

Da www.puntosicuro.it

La Cassazione sulla movimentazione manuale dei carichi.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 36358 del 12 ottobre 2010 (u. p. 14 luglio 2010) - Pres. Mocali – Est. Izzo – P.M. Volpe - Ric. T. V..

Commento a cura di G. Porreca.

E' la sicurezza dei lavoratori nella movimentazione manuale dei carichi il tema che viene preso in esame dalla Corte di Cassazione in questa sentenza nella quale la stessa ribadisce e sottolinea quanto già sull'argomento è stato indicato dalle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (art. 167 e seguenti del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81). Il datore di lavoro, sostiene la suprema Corte, se proprio non può evitare la movimentazione manuale dei carichi deve adottare misure organizzative necessarie o ricorrere a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, allo scopo di ridurre al minimo il rischio che tale movimentazione manuale possa comportare.

L'evento infortunistico e l'iter giudiziario

... Al legale rappresentate di una Cooperativa per il delitto di cui all'articolo 590 c.p. per lesioni aggravate in danno di un operaio dipendente della Cooperativa stessa era stato addebitato di avere fatto lavorare l'operaio senza ridurre il rischio connesso alla movimentazione di arredi ed in particolare senza fornire mezzi meccanici per il trasporto oltre che guanti di sicurezza e scarpe antiscivolo per cui, mentre lo stesso stava provvedendo al trasporto di una cassettera metallica da un ufficio ad un altro, sito in una diversa scala del palazzo, all'atto di scendere alcuni scalini, è scivolato e si è procurato una grave lesione al polso destro (sezione dei tendini flessori del radiale del carpo, con un'inabilità di circa un anno), in quanto il braccio infilato all'interno del vano di un cassetto era rimasto intrappolato e lacerato durante la caduta. ...

Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando fra l'altro che l'istruttoria dibattimentale non era riuscita a determinare le cause della caduta dell'operaio e pertanto non poteva farsi risalire l'evento alla responsabilità dell'imputato stesso. Peraltro nessuna delle condotte a questi contestate era sussistente in quanto i guanti erano stati forniti ed erano adeguati all'uso e marcati CE ed erano state fornite anche le scarpe adeguate

sebbene il giorno del fatto la persona offesa indossasse scarpe da ginnastica: In ogni caso, ha sostenuto il difensore dell'imputato, mancava la prova che la caduta fosse stata determinata dalla inadeguatezza dei calzari ed inoltre la vittima faceva parte di una squadra sotto la direzione di un preposto che avrebbe dovuto pertanto controllare la corrette modalità del trasloco e l'utilizzo di strumenti a disposizione dell'azienda.

Il ricorso è stato ritenuto infondato e pertanto rigettato. "Il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 48", ha sostenuto la suprema Corte, "disciplina gli obblighi del datore di lavoro nella movimentazione manuale dei carichi, prevedendo in via generale che egli deve disporre misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, è necessario che egli adotti "misure organizzative necessarie, ricorra ai mezzi appropriati o fornisca ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Infine, secondo il disposto del comma 4, il datore deve valutare le condizioni di sicurezza del lavoro e adottare di conseguenza misure idonee a ridurre i rischi".

Ciò premesso, ha sostenuto la Sez. IV, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che le regole cautelari indicate nell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e quella prevista dall'articolo 43 del medesimo Decreto Legislativo (in relazione al dovere del datore di lavoro di fornire ai lavoratori i D.P.I. idonei alla sicurezza, nel caso di specie guanti e scarpe), sono state violate, in quanto nell'esecuzione del lavoro non sono stati utilizzati dispositivi meccanici di trasporto in relazione al mobile metallico da trasportare. Inoltre, a fronte del fatto che il trasloco esponeva i lavoratori a rischi, è risultato che l'infortunato non fosse munito di adeguate scarpe antiscivolo e di guanti antitaglio.

L'imputato si è difeso evidenziando che la Cooperativa aveva fornito sia scarpe antiscivolo che guanti rinforzati e che aveva inoltre la disponibilità di mezzi meccanici, sebbene quel giorno non fossero utilizzati in ragione della semplicità del lavoro da svolgere, e sostenendo altresì che al controllo della correttezza delle operazioni di lavoro era stato

delegato il capo cantiere. A fronte di tale linea difensiva però la Sezione IV ha precisato che la Corte di merito aveva osservato, con puntuale e coerente motivazione, come agli atti non fosse stata prodotta alcuna delega scritta indicante funzioni da svolgere e poteri conferiti. In ogni caso, ha proseguito la suprema Corte, "anche a volere, in via ipotetica, ritenere la presenza di valide deleghe, va ricordato che il datore di lavoro (nel caso di società, il legale rappresentante) in quanto titolare primario della posizione di garanzia in materia di sicurezza, non può dismettere totalmente tale posizione e conserva pur sempre obblighi di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza".

Orbene, nel caso in esame, ha proseguito la Sez. IV, è stato acclarato che:

- pur essendo la movimentazione di mobili metallici una operazione potenzialmente rischiosa, essa è stata svolta senza l'ausilio di

mezzi meccanici e senza la adozione di alcuna cautela sostitutiva;

- i guanti utilizzati non erano antitaglio, sebbene il rischio fosse prevedibile a fronte della movimentazione di oggetti metallici, peraltro con modalità approssimative;

- il lavoratore, al momento del fatto, utilizzava personali scarpe da ginnastica e non quelle aziendali antiscivolo, in quanto quelle fornite erano di un numero a lui non adatto. Per quanto sopra detto, ha sostenuto quindi la suprema Corte, è emersa una chiara disorganizzazione complessiva del lavoro per la quale non poteva non attribuirsi la responsabilità alla scarsa opera di vigilanza del datore di lavoro che quindi, colpevolmente, con le sue omissioni aveva fornito un contributo causale alla verifica dell'evento dannoso.

...

Da www.studiocataldi.it

[Cassazione: sicurezza sul lavoro, il datore non è responsabile dell'infortunio se esiste una valida delega di funzioni.](#)

"In caso di una valida ed efficace delega di funzioni in materia di sicurezza, formalmente adottata ed espressamente accettata dal delegato, si configura un indiscutibile trasferimento a terzi della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro, circa gli obblighi in materia di prevenzione e di sorveglianza antinfortunistica". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 25535 del 28 giugno 2012, ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una società avverso la sentenza con cui la corte d'Appello ne affermava la penale responsabilità in ordine al delitto previsto dall'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. per aver cagionato, per colpa generica e per colpa specifica in veste di legale rappresentante e quindi di datore di lavoro, la morte di un operaio durante l'operazione di smontaggio di una gru. La Suprema Corte precisa che "la Corte distrettuale è effettivamente incorsa nei vizi di omessa motivazione, lamentati dal ricorrente, in punto all'esistenza di una valida delega di funzioni in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, appositamente conferita dall'imputato ad altri professionisti, ragionevolmente giustificabile in ragione anche delle rilevanti dimensioni e della complessa articolazione

gestionale." Nella sentenza impugnata - spiegano i giudici di legittimità - "con assunti apodittici e con argomentazioni meramente apparenti - non idonei a soddisfare l'obbligo della motivazione - si accenna unicamente al fatto che "la sentenza di primo grado chiariva già ampiamente che non risultava la sussistenza di una valida e penalmente efficace delega di funzioni in materia di sicurezza". La parte motivata della sentenza del Tribunale, richiamata per relationem, in termini conformi ed egualmente apodittici, si limita unicamente ed enunciare come, "nonostante le rilevanti dimensioni della società, non risulti provata una valida e penalmente efficace delega di funzioni in materia di sicurezza". In sostanza - si legge nella sentenza - la Corte d'appello ha del tutto ignorato l'esame di uno specifico motivo di gravame con il quale la difesa dell'imputato aveva sottolineato l'avvenuta acquisizione della prova sul punto per effetto della deposizione resa dall'amministratore responsabile della ditta specializzata in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro e della relativa documentazione scritta conforme al disposto dell'art. 8 d.l.vo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. Provvederà quindi il Giudice del rinvio, riesaminando i relativi motivi d'appello e le risultanze istruttorie sul punto, alla verifica della ricorrenza o meno di una valida delega dalla quale logicamente discende l'individuazione e l'estensione della posizione di garanzia. (L.S.)

Insero pubblicitario

[Studio di traduzioni e interpretariato](#)

Portoghese europeo, portoghese brasiliano, spagnolo.

Corsi di lingua individuali e per gruppi.

[Agenzia di comunicazione, ufficio stampa, organizzazione di eventi](#)

Informazioni fax: 06.45498463 - e-mail: info@rs-ergonomia.com

Da www.inail.it

[Presentato il Rapporto annuale INAIL](#)

Relazione del Presidente

... Infortuni

La serie storica del numero degli infortuni sul lavoro prosegue l'andamento decrescente.

Nel 2011 sono stati denunciati circa 725 mila infortuni, con una riduzione del 6,6% rispetto al 2010. I decrementi maggiori si sono avuti nel settore costruzioni (-14,7%) e trasporti (-11,3%). Va notato che i casi "definiti con indennizzo" sono il 66% del totale (e soltanto circa il 5% dei denunciati sono ancora in corso di definizione).

I dati sugli infortuni mortali denunciati all'INAIL nel 2011 sono provvisori, per effetto dei criteri di definizione statistica (e quindi di rilevazione: l'infortunio è definito mortale se il decesso avviene entro 180 giorni dalla data dell'infortunio). La base statistica è stata "chiusa" alla fine di giugno; e - per i tempi di elaborazione e verifica - i dati saranno definitivi con l'aggiornamento del 31 ottobre. Le valutazioni si basano perciò su stime, e sul confronto tra stime (relative al 2011) e dati definitivi (degli anni precedenti).

Faremo riferimento agli infortuni "denunciati", che nel caso di infortuni mortali sono un accettabile criterio di rilevazione. Per il 2011 sono stati stimati 920 infortuni mortali con una diminuzione del 5,4% rispetto al dato definitivo del 2010 (già ridotto del 7,6% rispetto al 2009, quando gli infortuni furono 1.053).

Per avere indicazioni utili alla valutazione delle politiche della sicurezza è interessante l'analisi di dettaglio (sebbene ancora su macro categorie). Gli infortuni "in ambiente di lavoro" sono 450: con una sostanziale stabilità rispetto al 2010 (-0,4%) ove si era registrata una variazione di -2,6% rispetto al 2009; gli infortuni avvenuti "in strada" (in occasione di lavoro) sono 230: con una riduzione del 21,2% rispetto al 2010, che già riduceva del 5,8% il dato del 2009; gli infortuni "in itinere" sono 240, in aumento del 4,8% sul 2010, quindi con un riassorbimento della riduzione di circa il 18% che si era registrata nel 2010 rispetto al 2009.

La diminuzione del 5,4% subita dal numero totale degli infortuni mortali ha quindi l'effettiva determinante nella componente "in strada": non può perciò consentire inferenze troppo tranquillizzanti sul miglioramento della sicurezza degli ambienti di lavoro.

È importante - per garantire giudizi appropriati e politiche efficaci - una precisazione ulteriore.

I numeri assoluti degli infortuni e i loro andamenti storici non sono, da soli, informazione adeguata per dare indicazioni alle politiche della sicurezza. Dovrebbero essere analizzati raggruppandoli per "classe di rischio" e rapportati a un indicatore del "periodo di esposizione al rischio", rilevato per classe. Un'analisi adeguata dovrebbe considerare il periodo di esposizione al rischio misurato dalle "ore lavorate", come d'altra parte definito dalla norma UNI (la 7249, sulle "statistiche degli infortuni sul lavoro"). Il dato non è disponibile; l'INAIL progetterà azioni per poter calcolare con regolarità questi indicatori effettivamente "risk adjusted".

Malattie professionali

Le denunce di malattie professionali sono state più di 46 mila con un aumento di quasi il 10% rispetto al 2010, e del 60% rispetto all'inizio dell'ultimo quinquennio. L'agricoltura - sebbene copra soltanto il 17% delle denunce - è un caso di attenzione: con un incremento di circa il 25% sul 2010 e con un numero di denunce quasi quintuplicato rispetto al 2007. Sono andamenti che debbono essere valutati con attenzione, per inferirne le cause effettive e quindi ricavarne indicazioni utili per la gestione del fenomeno.

Riguardo alle patologie asbesto-correlate, nel 2011 si sono avute 2.250 denunce di nuovi casi (erano state 2.294 nel 2010). Sono diminuite le neoplasie da asbesto (100 in meno delle 1.014 denunciate nel 2010), e anche le asbestosi (da 570 nel 2010 a 533); in aumento di più di 100 unità i casi di placche pleuriche (803 denunce).

Per valutare l'effetto degli adeguamenti normativi e degli indirizzi operativi finalizzati a potenziare la tutela assicurativa, rilevante è l'analisi - in confronto con le denunce - dei casi "riconosciuti" e "indennizzati". Negli anni passati i tassi di riconoscimento (rapporto tra casi riconosciuti e casi denunciati) erano di circa il 35%, e i tassi di indennizzo (casi indennizzati su casi riconosciuti) di circa il 65%. Nel 2010 il tasso di riconoscimento è salito al 42%, il tasso di indennizzo al 75%. Sebbene i dati del 2011 non siano ancora stabili - al 31 marzo l'8% dei casi è "in corso di definizione" - le rilevazioni confermano tendenzialmente la situazione del 2010. Va segnalato che - nonostante i casi ancora da definire - gli indennizzi per menomazione permanente hanno già raggiunto il livello del 2010.

Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da www.amblav.it

[Rapporto Annuale INAIL 2011: 920 i morti sul lavoro \(-5,4%\) ma calano le ore lavorate e il n. di occupati - I dati sono provvisori e NON comprendono i lavoratori "in nero" \(stima INAIL 165.000 infortuni/anno su 3.000.000 di lavoratori in nero stimati dal](#)

... Andamento degli infortuni e delle malattie professionali

- In queste cifre non rientrano gli infortuni di quasi 3 milioni di lavoratori "in nero" (secondo Istat).

INAIL stima che nel 2010 siano accaduti a questi lavoratori circa 164mila infortuni, rientranti, per lo più, in un range di gravità medio-lieve (165mila era stata l'analoga stima per il 2009).

- Da rivalutare i dati secondo il n. di ore lavorate e la Cassa Integrazione (spesso i lavoratori in CIG sono computati come se lavorassero).

- La diminuzione degli infortuni del 6,6% registrata tra il 2011 e il 2010 è una media del calo che ha riguardato sia gli infortuni "in occasione di lavoro" sia quelli "in itinere".

Il decremento è più sensibile per gli infortuni in itinere (-7,1%), che per quelli avvenuti in occasione di lavoro (-6,5%), che rappresentano circa il 90% del complesso delle denunce.

- Gli infortuni in occasione di lavoro accaduti ai lavoratori che operano sulla strada (autotrasportatori merci e persone, rappresentanti di commercio, addetti alla manutenzione stradale, ecc.), dopo alcuni anni di costante aumento, segnano nel 2011 una flessione dell' 8,4% (da 54.601 a 50.028 casi denunciati).

- Forte la differenza tra le due modalità di evento per i casi mortali:

- il calo del 5,4% è influenzato esclusivamente dagli infortuni in occasione di lavoro (-8,6%), che scendono da 744 a 680 casi.

- gli infortuni mortali in itinere hanno conosciuto in termini percentuali un sensibile aumento dei decessi (+4,8%, 11 morti in più rispetto al 2010).

Lavoratori "in nero": si stimano altri 165mila infortuni.

In questi dati non rientrano gli infortuni di cui l'INAIL non viene a conoscenza in quanto occorsi ai cosiddetti lavoratori "in nero", per i quali - a parte quelli più gravi o mortali (che rappresentano, comunque, la minoranza) - la mancata notifica è quasi scontata a causa dell'irregolarità del rapporto di lavoro.

L'Istat ha stimato nel 2010 in quasi 3 milioni le unità di lavoro "in nero", è possibile ritenere che gli infortuni "invisibili" siano circa 164.000.

Si tratta di infortuni che rientrano, per lo più, in un range di gravità medio-lieve e che confermano una sostanziale stabilità rispetto alla stima dell'anno precedente (circa 165.000 casi) e una sensibile riduzione rispetto a quella del 2006 (circa 175.000 casi).

Casi mortali: aumentano le donne.

Nel 2011 il calo infortunistico ha interessato, in complesso,

- sia i lavoratori (-7,0%)

- che le lavoratrici (-5,6%).

Il calo complessivo degli infortuni mortali (- 5,4%) è, invece, influenzato esclusivamente dai lavoratori uomini (-7,3% rispetto al 2010).

Le lavoratrici, viceversa, hanno conosciuto un sensibile aumento dei decessi (+15,4%, passando dai 78 casi del 2010 ai 90 del 2011).

Tale aumento è dovuto prevalentemente ai casi in itinere, che rappresentano più della metà dei decessi femminili.

Tenendo conto che le donne rappresentano circa il 40% degli occupati, che la quota di infortuni femminili rispetto al totale è del 32% e quasi il 10% per i casi mortali, si deduce che il lavoro femminile è sicuramente meno rischioso. Le donne, infatti, sono occupate prevalentemente nei servizi e in settori a bassa pericolosità e - se impegnate in comparti più rischiosi come le costruzioni, i trasporti e l'industria pesante - svolgono comunque mansioni di tipo impiegatizio o dirigenziale.

Da communitysicurezza.3mitalia.it

[Pubblicato il n.15 del 7 agosto della RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA a cura di Pierguido Soprani,](#)

Nella rassegna in allegato sono trattati, tra gli altri, i seguenti argomenti:

- Sicurezza delle macchine: responsabilità del venditore;

- Appalti: nozione di interferenza.

Realizziamo il Documento di Valutazione dei Rischi e la valutazione dello stress lavoro correlato

previsto dal d.lgs. 81/2008,

Informazioni fax: 06.45498463 - e-mail: info@rs-ergonomia.com

Da www.lavoro.gov.it

Ministero lavoro Direzione attività ispettiva, online sezione "Pareri".

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, nell'esercizio della funzione direttiva e di coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, elabora risposte a quesiti di carattere generale provenienti dalle

Strutture territoriali, in merito a rilevanti problematiche interpretative concernenti l'applicazione della normativa di riferimento o criticità tecnico-operative strettamente connesse allo svolgimento dell'attività ispettiva.

È attiva nell'area tematica Attività ispettiva la nuova sezione Pareri, all'interno della quale è possibile consultare le risposte ai quesiti di maggiore interesse.

Da sicurezza.com

Prevenzione rischi lavoratori di alberghi, catering e ristorazione

Carichi di lavoro pesanti, posture erette e statiche per periodi prolungati, frequenti turni di lavoro nelle ore serali e notturne e nei fine settimana a scapito dell'equilibrio vita-lavoro, elevati livelli di stress, impieghi monotoni, molestie e persino violenze da parte di clienti, colleghi e datori di lavoro, discriminazione verso donne e stranieri. Questi alcuni degli elementi che possono avere conseguenze negative sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro degli operatori del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, al centro di un rapporto appena pubblicato dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), con l'obiettivo di individuare i principali fattori di rischio e fornire una panoramica delle buone pratiche per la gestione della sicurezza e della salute e per la prevenzione dei rischi per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il 90% delle imprese sotto i dieci dipendenti. Con quasi otto milioni di persone impiegate, il settore alberghiero, della ristorazione e del catering (Horeca) è uno di quelli che creano il più alto numero di posti di lavoro in Europa. I principali operatori sono ristoranti e bar, che danno lavoro a tre quarti dei lavoratori del settore. Tra gli altri si contano i campeggi, gli ostelli e le mense. Nel 90% dei casi si tratta di piccole imprese con meno di 10 dipendenti o a conduzione familiare. Una caratteristica, quest'ultima, che secondo il rapporto spiega la diffusa difficoltà dei datori di lavoro di trovare il tempo e le risorse necessarie per comprendere e adeguarsi alle disposizioni legislative che riguardano il settore.

Salari bassi, orari irregolari e scarse prospettive di carriera. I posti di lavoro tendono a essere stagionali, con orari irregolari, retribuzioni basse e scarse prospettive di carriera. La quota di lavoratori stagionali risulta essere particolarmente alta in Italia, dove supera il 50 per cento della forza lavoro del settore, rispetto al 26% dell'Austria o al 47% della Spagna. Una percentuale elevata di addetti è costituita da giovani, mentre le donne sono poco più della metà. Dal punto di vista degli infortuni, le cause principali sono rappresentate da scivolamenti, cadute, tagli e ustioni, mentre tra le malattie professionali prevalgono i problemi muscolo-scheletrici.

La sfida della prevenzione. Dal rapporto dell'Agenzia europea emerge anche che i fattori chiave per il successo delle iniziative di prevenzione includono una buona valutazione dei rischi, il coinvolgimento dei lavoratori, l'impegno del management, la realizzazione di partnership per iniziative su larga scala da implementare a livello regionale, nazionale o di settore, e la capacità di adattare le attività di formazione alle caratteristiche dei diversi gruppi di persone coinvolti, come le donne, i giovani, gli stranieri e gli imprenditori. Il rapporto, in particolare, sottolinea che quella della prevenzione è la sfida principale che attende il settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che deve ancora individuare le strategie più efficaci per la protezione dei suoi lavoratori. Una sfida ancora più importante perché il settore negli ultimi anni si è rivelato uno dei più dinamici per la creazione di posti di lavoro a livello continentale.

Fonte: Inail – Puntosicuro.it

Da www.consorziointel.it

Scadenza RSPD datore di lavoro 26 luglio 2012.

Scadono il 26/7/2012 i termini di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'Accordo del 21/12/2011 raggiunto nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni sulla formazione dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 commi 2 e 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..

Il suddetto Accordo al punto 11 prevedeva,

infatti, che i datori di lavoro che avessero frequentato entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, avvenuta il 26/1/2012 e quindi entro il 26/7/2012, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla stessa data di entrata in vigore e rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D. M. 16/1/1997 per quanto riguarda durata e contenuti, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione secondo i nuovi criteri di cui al punto 5 del citato Accordo.

Sull'argomento vedi ns. Rep. n. 20121306

Da olympus.uniurb.it

[Diritto della salute e della sicurezza per gli operatori della sicurezza.](#)

Si arricchisce di una nuova sezione il sito di Olympus, "Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro" costituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo. La nuova sezione è: "Diritto della salute e della sicurezza degli operatori della sicurezza": questa sezione si

occupa specificamente di tutte le questioni relative all'applicazione delle norme di prevenzione dei particolari rischi lavorativi riguardanti il personale delle amministrazioni competenti in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica e soccorso pubblico (Corpi di polizia, ecc.).

La Sezione è curata dal dott. Balduino Simone - Dirigente Generale di P.S. - Incaricato agli adempimenti connessi all'attuazione del D.Lgs. 81/2008 per la Polizia di Stato.



Appuntamenti

Torino 21 settembre 2012. Ore 9.00 – 13.30

Convegno Qualitas 1988 AIESIL:

[Meno carta più sicurezza](#)

"un premio per gli operatori della sicurezza moderni"

Centro Incontri Regione Piemonte - Corso Stati Uniti, 23

La sicurezza sul luogo di lavoro non sempre è un problema costoso e di complessa risoluzione e, inoltre, la carta non riduce i rischi. Un obbligo imposto dalla legge (D.lgs. 81/08) troppo spesso interpretato come mero adempimento burocratico, da garantire solo sulla carta e senza vantaggi reali per le imprese in termini di prevenzione e riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.



Master Ergonomia: Corso di perfezionamento in Ergonomia organizzativa e Rischi psicosociali del lavoro.

Il Corso si propone di formare, in una prospettiva multidisciplinare e partecipativa, specialisti in grado di analizzare, diagnosticare e correggere ergonomicamente le criticità e i rischi presenti nelle organizzazioni.

Ergon intende rispondere in particolare alle esigenze derivanti dagli obblighi previsti dal "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs 81/2008) che ha esteso l'obbligo per le aziende di provvedere alla valutazione oltre che dei rischi fisici, chimici e biologici, anche del rischio stress lavoro-correlato, ormai considerato una delle più rilevanti patologie occupazionali emergenti.

Per richiedere maggiori informazioni contattare il numero telefonico 0669190426 o inviare una richiesta alla [Segreteria didattica](#).

Durata: 120 ore di formazione di cui 24 a distanza, 76 di lezione e 20 di progettazione assistita.

Docenza:

La docenza è fornita da un gruppo multidisciplinare di qualificati esperti, provenienti da Università, Istituzioni pubbliche, Aziende private e Consulenza specialistica.

Modalità di svolgimento: Il Corso si svolgerà a Roma, ogni giovedì.

OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori, in questo numero presentiamo

[La Sorveglianza Sanitaria in Edilizia](#)

un articolo di Graziano Frigeri sul blog di Euronorma

La Sorveglianza Sanitaria in Edilizia

La Regione Lombardia, con Decreto n 5404 del 19 Giugno 2012, ha emanato nuove Linee Guida per la sorveglianza sanitaria in Edilizia, aggiornando di fatto il precedente documento del Coordinamento delle Regioni, redatto prima del 2008, pertanto ancora in vigore del "vecchio" D.Lgs. 626/94.

Le nuove Linee Guida Regionali sono pertanto aggiornate alla più recente normativa, particolare al D.Lgs.vo 81/08 e, per le parti attinenti, alle nuove norme per la sorveglianza sanitaria in materia di sostanze stupefacenti e alcol.

Come per il passato, in assenza di Linee Guida Nazionali più recenti, le Linee Guida lombarde costituiscono un riferimento obbligato per tutti i Medici Competenti, anche operanti al di fuori della Regione Lombardia: ricordiamo infatti che, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera "b" del D.Lgs. 81/08, il Medico Competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria "tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati". E tali devono essere considerate, senza ombra di dubbio, le recentissime Linee Guida della Regione Lombardia.

I NUOVI PROTOCOLLI SANITARI

Vediamo pertanto ora, per sommi capi, cosa dispongono le Linee Guida.

L'attività del Medico Competente, in particolare la Sorveglianza Sanitaria (visite mediche, esami strumentali, ematici ed urinari) viene esaminata distinguendo innanzitutto due fondamentali momenti:

- a) la visita preventiva (prima di adibire il lavoratore alla mansione, visita che può essere effettuata anche in fase preassuntiva);
- b) le visite periodiche successive.

A) Visita Preventiva

Il protocollo sanitario "standard" per la visita preventiva, disposto dalle Linee Guida, è il seguente:

- a) Vista medica mirata all'approfondimento anamnestico e clinico della funzionalità degli apparati: muscolo scheletrico, neuromuscolare, respiratorio, cardiovascolare, cutaneo, audiologico; viene suggerito di approfondire anche l'accertamento della qualità del sonno mediante specifici questionari anamnestici;
- b) Verifica della copertura vaccinale antitetanica mediante certificazione o, in assenza, determinazione del tasso anticorpale specifico; se del caso, somministrazione diretta del vaccino (ciclo completo o richiamo decennale) per tutti gli operatori di cantiere, anche presenti saltuariamente;
- c) esami ematochimici: emocromo con formula, profilo epatico e renale, assetto lipidico (colesterolo totale e HDL, trigliceridi) glicemia;
- d) esame completo urine;
- f) RX torace con classificazione ILO per il lavoratori con oltre 20 anni di anzianità, o in base alla specifica valutazione dei rischi;
- g) ECG
- h) Spirometria
- i) Audiometria con otoscopia
- l) Acuità visiva
- m) "Drug Test" per il lavoratori addetti alle mansioni di cui all'allegato I Intesa Stato Regioni 30 Ottobre 2007 (autisti di mezzi per i quali è necessaria la patente C o superiore, gru e macchine per movimento terra o merci).

B) Visite periodiche (di norma annuali, biennali per gli impiegati tecnici)

- a) Visita medica con le stesse modalità della visita preventiva;
- b) esami ematochimici come per la visita preventiva, con frequenza quinquennale (6 anni per gli impiegati tecnici);
- c) esame audiometrico;
- d) Spirometria;
- e) ECG;

- f) RX torace in base alla Valutazione dei Rischi della singola impresa;
- g) monitoraggio biologico in base alla Valutazione dei Rischi della singola impresa;
- h) "Drug Test" per il lavoratori addetti alle mansioni di cui all'allegato I Intesa Stato Regioni 30 Ottobre 2007 (autisti di mezzi per i quali è necessaria la patente C o superiore, gru e macchine per movimento terra o merci).

CASI PARTICOLARI

Le Linee Guida si occupano anche di casi particolari quali:

- a) Impiegati amministrativi: si applica la normativa prevista per gli addetti ai videoterminali, con visita con periodicità biennale o quinquennale, in relazione all'età e/o ai risultati delle precedenti visite;
- b) apprendisti e studenti scuole edili: in quanto "equiparati ai lavoratori" devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Le Linee Guida prevedono la visita medica con esame audiometrico al 1° anno, e al termine del 3° anno, prima di partecipare ai tirocini in cantiere;
- c) esposti ad amianto (addetti alla rimozione e bonifica): visita medica come di norma più RX torace secondo classificazione ILO alla visita preventiva e successivamente ogni 5 anni, o secondo il parere del Medico Competente;
- d) esposti a silice (lavorazione lapidei e refrattari, sabbiatura, demolizioni, perforazioni, tagli, finitura pavimenti, uso martelli pneumatici e mole diamantate): visita medica come di norma e controllo radiologico su indicazione del Medico Competente in base alla valutazione dei rischi;
- e) esposti a IPA (idrocarburi policiclici aromatici: addetti alla stesura guaine bituminose, asfaltatori, ecc.): oltre alla visita medica e agli esami standard, monitoraggio biologico (determinazione 1-idrossipirene urinario).

TITOLARI D'IMPRESA, ARTIGIANI, LAVORATORI AUTONOMI

Le Linee Guida, ricordando che l'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 81/08 consente a titolari di impresa, artigiani e lavoratori autonomi di beneficiare, a loro spese, della sorveglianza sanitaria su base volontaria, consiglia fortemente agli stessi di usufruire di tale facoltà, a tutela della propria salute. D'altra parte, sempre più spesso in caso di appalto le stazioni committenti richiedono a questi lavoratori di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria al fine della verifica dell'idoneità.



Le iniziative di [S3 Opus](#)

Master Ergonomia: Corso di perfezionamento in Ergonomia organizzativa e Rischi psico-sociali del lavoro.

Il Corso si propone di formare, in una prospettiva multidisciplinare e partecipativa, specialisti in grado di analizzare, diagnosticare e correggere ergonomicamente le criticità e i rischi presenti nelle organizzazioni.

Ergon intende rispondere in particolare alle esigenze derivanti dagli obblighi previsti dal "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs 81/2008) che ha esteso l'obbligo per le aziende di provvedere alla valutazione oltre che dei rischi fisici, chimici e biologici, anche del rischio stress lavoro-correlato, ormai considerato una delle più rilevanti patologie occupazionali emergenti.

Per richiedere maggiori informazioni contattare il numero telefonico 0669190426 o inviare una richiesta alla [Segreteria didattica](#).

Durata: 120 ore di formazione di cui 24 a distanza, 76 di lezione e 20 di progettazione assistita.

Docenza:

La docenza è fornita da un gruppo multidisciplinare di qualificati esperti, provenienti da Università, Istituzioni pubbliche, Aziende private e Consulenza specialistica.

Modalità di svolgimento: Il Corso si svolgerà a Roma, ogni giovedì.



In Libreria

ATTREZZATURE A PRESSIONE:

[Linee guida INAIL esame visivo e spessimetria.](#)

PROCEDURA SPERIMENTALE DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE

Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

Autori: ing. Carlo De Petris, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza; ing. Canio Mennuti, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza; ing. Giuseppe Inguì, Funzionario Tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico.

con il contributo di: ing. Giuseppe Augugliaro, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza; ing. Francesco Giacobbe, Dipartimento Territoriale di Messina; dott. Paolo Lenzuni, Dipartimento Territoriale di Firenze; ing. Iuri Mazzarelli, Dipartimento Territoriale di Milano

Pubblicazione realizzata da INAIL **Edizione 2012**

Sicurezza al lavoro!

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER LAVORARE IN SICUREZZA

Agricoltura, edilizia e servizi sono i settori nei quali si registra il maggior numero di incidenti sul lavoro. Solo nel 2010 si sono verificati 775 mila infortuni, di cui 980 mortali; il 16,4% degli incidenti ha interessato cittadini extracomunitari.

Per affrontare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e diffondere le regole basilari di prevenzione anche tra la comunità straniera, il dipartimento dei Vigili del fuoco e il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Fondo Europeo per gli Immigrati (Fei) hanno realizzato il progetto 'Sicurezza al... lavoro'.

Grazie alla collaborazione dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, dei Centri territoriali immigrati e degli Sportelli Unici delle prefetture, sarà diffuso un opuscolo informativo tradotto in 6 lingue, albanese, cinese, francese, inglese, spagnolo e ucraino, del quale potrà beneficiare la comunità straniera che lavora su tutto il territorio.

L'iniziativa è a cura dei dipartimenti Vigili del fuoco e Libertà civili e Immigrazione.

AUSL RM F - Dipartimento di Prevenzione UOC S.Pre.S.A.L.

I rischi in agricoltura

La pubblicazione è stata curata da: Dott. Giorgio Becchetti, Direttore ff SPreSAL ASL RMF di Civitavecchia; Dott. Antonio Bottacci, Tecnico della Prevenzione SPreSAL ASL RMF di Civitavecchia; Dott.ssa Paola Santini, Tecnico della Prevenzione SPreSAL ASL RMF di Civitavecchia; Dott.ssa Alessia Santoro, Consulente chimico Area di Igiene Industriale ASL RMF di Civitavecchia

Aggiornamento, febbraio 2012



Master Ergonomia: Corso di perfezionamento in Ergonomia organizzativa e Rischi psicosociali del lavoro.

Per richiedere maggiori informazioni contattare il numero telefonico 0669190426 o inviare una richiesta alla [Segreteria didattica](#).

Durata: 120 ore di formazione di cui 24 a distanza, 76 di lezione e 20 di progettazione assistita.

È on line il Manuale

STOP (Schede Tecniche di Opere Provvisionali).

sull'attività del nucleo di coordinamento delle Opere Provvisionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito del terremoto dell'Abruzzo del 2009.

Il volume, nato dal duplice sforzo di seguire e coordinare la concreta realizzazione delle opere provvisionali e di progettare soluzioni tecniche standardizzate, si configura come una estesa operazione di ricerca applicata sul campo.

Articolazione dell'opera:

- [cap.00 - Introduzione](#)
- [cap.01 - I Vigili del Fuoco e l'emergenza sismica](#)
- [Cap.02 - La storia delle opere provvisionali del CNVVF](#)
- [Cap.03 - La standardizzazione delle opere provvisionali](#)
- [cap.04 - Ipotesi di calcolo](#)
- [cap.05 - Gli aspetti operativi](#)
- [cap.06 - Impiego sul campo delle Schede STOP](#)
- [cap.07.a - Esempio di realizzazione. interventi ordinari parte 1](#)
- [cap.07.a - Esempio di realizzazione. Interventi ordinari parte 2](#)
- [cap.07.b - Esempio di realizzazione. Interventi complessi](#)
- [cap.07.c - Esempio di realizzazione. Interventi con ponteggi metallici](#)
- [cap.08 - bibliografia e glossario](#)

Disponibile il Manuale SVS–Sistema Valutazione Stress lavoro-correlato



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciacia,

P. Gentile, S. Laureti

**Manuale di utilizzo
del sistema SVS
per la valutazione dello
stress lavoro-correlato**

Il volume contiene le indicazioni metodologiche e gli strumenti di analisi collegati: il questionario QSLC (Questionario Stress lavoro Correlato), la griglia per la raccolta dei dati aziendali e il programma software che consente di raccogliere i dati su supporto informatico e di inviarli ad S3 Opus, che a richiesta può realizzare in modo semplice ed efficace l'elaborazione e l'analisi dei dati raccolti, la valutazione del rischio stress-lavoro correlato, nonché le principali reazioni dei lavoratori agli stimoli stressogeni.

Il volume è acquistabile on line all'indirizzo www.edizionipalinsesto.it